



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Claudia Matteini	Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza	Giudice est.
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. **39-1/25 r.p.u.** per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **Nicola Settimi** (C.F. STTNCL68C29D653Z) nato a Foligno il 29.03.1968, ed ivi residente in Via Ippolito Nievo n.26, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente tra di loro dall'Avv. Giuseppe Galligari del foro di Perugia (c.f.: GLLGPP79D10D653P – fax 0742.357428 – pec: giuseppe.galligari1@avvocatiperugiapec.it) e dall' Avv. Andrea Bisogni del foro di Perugia (c.f BSGNDR87P01D653Z – pec: andrea.bisogni@avvocatiperugiapec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Foligno (PG), Piazza XX Settembre n.7, con l'assistenza del gestore Dott.ssa Susanna Bugiardi;

-RICORRENTE-

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematicamente depositato in data 23.05.2025, il ricorrente sopra indicato ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede



quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito dal ricorrente a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, posto che il ricorrente risulta risiedere in Foligno, comune ricompreso nel circondario di Spoleto.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) inventario dei beni (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
- 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
- 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
- 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito), documenti, tutti, che risultano allegati alla domanda.

Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore.

Si rileva, al contempo, come la relazione del gestore Dott.ssa Bugiardi allegata all'istanza, risulti adeguatamente motivata con riferimento ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.

Ciò ricostruito, si osserva come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio a sua



disposizione - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

In riferimento alle ragioni dell'indebitamento, si legge nella relazione particolareggiata allegata al ricorso che *"... l'indebitamento del Sig. Settimi è principalmente ascrivibile alla prestazione di fideiussioni che lo stesso ha rilasciato negli anni 2004 - 2009 - 2013 a favore di società, come meglio specificato infra, di cui era socio (Edil immobiliare Srl già Edilizia Settimi 80 Srl).*

Come risulta dalla visura camerale il Signor Settimi aveva una partecipazione del 13% nella società garantita; il rilascio delle fideiussioni si è resa necessaria per poter perfezionare la concessione del mutuo alla società partecipata ed il mantenimento dei fidi.

Dalla visura storica delle partecipazioni emerge che il Signor Settimi ha detenuto nel tempo varie partecipazioni elencate nel prospetto infra riportato in cui sono indicate anche le date in cui sono cessate:

DENOMINAZIONE VALORE NOMINALE DATA FINE

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

FOLIGNO CALCIO S.R.L. 502 - 09/04/2021

SETTIMI COSTRUZIONI S.R.L. 15.000 - 06/12/2010

SETTIMI CASA S.R.L. 816 - 08/02/2007

MAVIS S.R.L. 1.020 - 10/12/2015

MORMONZONE S.R.L. IN LIQUID. 4.000 - 13/07/2008

FOLIGNO SUD S.R.L. 5.500 - 09/09/2015

SERA SRL IN LIQUID. 1.250 - 21/12/2018

PARCHEGGIO CENTRALE S.R.L. 1.667 - 06/10/2015

Il ricorrente è stato titolare di due imprese individuali: - Settimi costruzioni di Settimi Nicola (REA PG 205310) cessata in data 25.06.1999; l'attività era iniziata in data 15/10/1997; - Settimi Nicola (REA PG 256470) cancellata in data 11.09.2018 ed iniziata in data 10/10/2007.

Dalle cartelle esattoriali notificate dall'Agente della Riscossione emergono debiti derivanti dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale; tra questi omesso versamento di Iva e di contributi previdenziali.

La causa pertanto della situazione di sovraindebitamento è ascrivibile in larga misura alle fideiussioni prestate ed in parte ai debiti derivanti dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale, che sono state cessate in presenza di segnali di incapacità di adempiere le obbligazioni assunte...

.....Nello specifico, il Sig. Settimi Nicola, come emerge dal ricorso, ha sottoscritto le seguenti fideiussioni:

- 1) Contratto di fideiussione del 23.02.2009 con il quale garantisce le esposizioni della società EDIL IMMOBILIARE SRL (Già Edilizia Settimi 80 Srl) - originariamente vantato da UBI banca (già Banca delle Marche Spa, successivamente Nuova Banca Delle Marche Spa e poi Banca Adriatica S.p.A. successivamente BPER Banca Spa oggi titolare del credito GROGU SPV SRL) per un importo GARANTITO di € 750.000,00.*
- 2) Contratto di fideiussione del 23.12.2013 con il quale garantisce le esposizioni della società EDIL IMMOBILIARE SRL (Già Edilizia Settimi 80 Srl) - originariamente vantato da UBI banca (già Banca delle Marche Spa, successivamente Nuova Banca Delle Marche Spa e poi Banca Adriatica S.p.A. successivamente*



BPER Banca Spa oggi titolare del credito GROGU SPV SRL) per un importo GARANTITO di € 200.000,00 (al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ancona in data 13.06.2024 su richiesta della società Grogu Spv Srl il debito del Sig. Settimi Nicola in relazione alle due fideiussioni sottoscritte ammontava ad € 112.078,49.

3) Lettera aggiuntiva del 29.01.2014 con il quale garantisce le esposizioni della società EDIL IMMOBILIARE SRL (Già Edilizia Settimi 80 Srl) – originariamente vantato da BANCO DI ROMA SPA cui è subentrata la Banca Carige Spa oggi Riviera Npl Srl per un importo GARANTITO pari ad € 812.000,00 (al 14.03.2024 l'esposizione per sorte ed interessi di mora ammonta ad € 612.904,08).

4) Contratto di fideiussione del 17.6.2009 con il quale garantisce le esposizioni della società EDIL IMMOBILIARE SRL (Già Edilizia Settimi 80 Srl) nei confronti della società AMCO SPA sino all'importo massimo di € 1.086.000,00 (al 28.12.2023 l'esposizione del Sig. Settimi Nicola ammonta ad € 118.217,13 in via chirografaria) ...”.

Deve altresì ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio dello stesso - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Dalla lettura della relazione particolareggiata e dalla approfondita ricostruzione della situazione patrimoniale del ricorrente, per come operata dal gestore, emerge “...una situazione debitoria complessiva di € 1.652.198,79 che non è possibile ripianare con lo stipendio del ricorrente di circa € 2.400,00 netti, da cui deve essere dedotto l'importo necessario per il sostentamento del nucleo familiare (circa euro 740,00). È evidente che il reddito del ricorrente non consente di ripianare l'esposizione debitoria; risulta pertanto integrata la situazione di sovraindebitamento come definita dall'articolo 2 C.C.I.I., lettera c) e cioè “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo”.

Dal punto di vista dell'attivo, infatti, si rileva come lo stesso sia costituito esclusivamente dalla eccedenza di reddito rispetto a quanto necessario per il sostentamento del nucleo familiare, tenendo conto del reddito netto percepito e delle spese che gravano sul ricorrente; non risultano, ancora, beni immobili intestati, né titolarità di beni mobili registrati; non risultano crediti ulteriori oltre a quelli futuri derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa, né liquidità, investimenti, quote di partecipazione, depositi, cassette di sicurezza.

Il ricorrente risulta lavorare alle dipendenze della società S. Costruzioni Srl (p.iva 03630520546) in persona de legale rappresentante p.t., con sede legale in Foligno, Via Treviso n. 2/R con contratto a tempo indeterminato Full Time a decorrere dal 01.03.2022, con qualifica di impiegato di livello 4° livello del settore “Edilizia – aziende industriali” del 18.07.2018 e s.m.

Contrariamente a quanto si legge, in maniera fuorviante, nel ricorso introduttivo - ove si indica uno stipendio netto di euro 1.300 mensili (vedi pag. 9 e 10) con lo scopo, neppure tanto velato, di far risparmiare risorse al ricorrente, a discapito dei creditori e rivelandosi ciò solo contro-produttivo - dalla lettura della relazione particolareggiata e dai relativi allegati (buste paga in atti) emerge, (in maniera determinante ai fini del favorevole vaglio della presente domanda), come lo stipendio netto mensile dell'istante si aggiri intorno ai 2.400 euro.



Nella relazione particolareggiata, si legge infatti- nel dettaglio- che “..Sono state acquisite le buste paga dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, per il calcolo della incidenza del reddito dell’istante; non si è però tenuto conto di quella di marzo in quanto non rappresentativa della situazione reddituale del ricorrente perché riferita ad un mese in cui ha subito un intervento chirurgico e non ha lavorato ed il netto della busta paga era notevolmente inferiore a quello dei mesi precedenti”.

In relazione alle predette mensilità (di fatto corrispondenti a quelle della maggior parte delle mensilità 2024 prodotte), risulta “STIPENDIO NETTO gen-25 2.471,00; feb-25 2.518,04 MEDIA 2.494,52”, dati che coincidono con le buste paga prodotte in atti e non certamente con quella, isolata, del mese di ottobre 2024, presa a parametro dalla difesa del ricorrente.

Il Settimi risulta, inoltre, coniugato in regime di separazione dei beni con la Sig.ra [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

immobile di proprietà per la quota di 1/2 della Sig.ra [REDACTED] la quale è titolare del diritto di nuda proprietà sull’altra quota di 1/2; il Sig. Settimi Nicola è titolare del diritto di abitazione.

La predetta svolge attività lavorativa, percependo un reddito di circa 1.036,50 euro mensili.

Con il ricorrente vive il figlio, [REDACTED], percettore di reddito per circa 1.400 euro mensili, mentre il figlio [REDACTED] si è trasferito [REDACTED] e non fa più parte del nucleo familiare dell’istante.

La massa debitoria è pari, all’incirca, ad euro 1.652.198,79 ed è così suddivisa:

AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA € 118.217,13

GROGU SPV SRL € 112.078,49

RIVIERA NPL SRL (Ex Banca Carige) € 612.904,08

Agenzia delle Entrate € 10.133,11

Agenzia delle Entrate-Riscossione € 73.158,07

Inps € 6.111,28

KERMA SPV SRL € 715.000,00

COMPASS BANCA € 4.596,63

Tot. € 1.652.198,79.

Vanno poi aggiunti i compensi dell’OCC e del liquidatore, certamente prededucibili in quanto spese di giustizia, quantificati, in via presuntiva, in base al D.M. 202/2014, in misura pari a circa € 4.000 oltre Iva e Cap per ciascuna delle due funzioni e pertanto, salvo diversa determinazione del G.D, circa € 8.000,00 complessive oltre accessori, nonché il compenso del legale, pattuito in euro € 5.000,00 oltre accessori e da insinuare nel passivo in privilegio ex art. 2751 bis c.c., non spettando la prededuzione.

Senonché, sulla scorta della ricostruzione della situazione patrimoniale, è evidente come il ricorrente versi in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l’insolvenza, stante l’insufficienza del patrimonio (mobiliare ed immobiliare), stimato nella domanda, a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte nell’esercizio dell’attività imprenditoriale svolta e che raggiungono i consistenti importi ora indicati.



Occorre allora verificare, se alla luce della attestazione ex art. 268 co. 3 CCII ultimo periodo, sia effettivamente possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, avuto riguardo ai redditi percepiti dal debitore, detratte le somme necessarie al mantenimento del nucleo familiare.

Si ricorda, infatti, come per effetto della modifica apportata dal d.lgs. 136/2024, l'art. 268 co. 3 CCII stabilisce che **“quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”**.

La norma in questione, come condivisibilmente osservato dal gestore nella relazione particolareggiata, va raffrontata con quella di cui all'art. 283 co. 2 CCII, anche esso modificato dal d.lgs. 136/2024 per escludere che il debitore versi nella condizione di **“incapienza”** ostativa alla apertura della liquidazione controllata.

Occorre, allora, esaminare l'art. 283 CCII per come modificato dal d.lgs. 136/2024, disposizione che regola l'esdebitazione dell'incapiente e che definisce il soggetto incapiente.

La disposizione deve “coordinarsi” con quella di cui all'art. 268 co. 3 CCII, sopra richiamata, la quale statuisce come in caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore persona fisica, al fine di decretare l'apertura della procedura, è necessario che il gestore attesti la presenza di **“attivo da distribuire ai creditori, anche mediante esercizio di azioni giudiziarie”**.

Come noto, le modifiche di cui al medesimo d.lgs. 136/2024, come anche evincibile dalla lettura della **Relazione illustrativa**, hanno l'evidente scopo di evitare, per il debitore persona fisica, l'apertura della procedura concorsuale liquidatoria in assenza di attivo utilmente distribuibile al ceto creditorio, supportando in maniera decisa la tesi espressa già prima della entrata in vigore del c.d. correttivo ter da parte di nutrita giurisprudenza di merito secondo la quale, al fine di aprire la procedura in questione, il giudice dovesse previamente appurare la sua economicità e funzionalità per il soddisfacimento, anche solo parziale, del ceto creditorio.

In questo contesto, si inseriscono sia la modifica dell'art. 268 che quella dell'art. 283 CCII da parte del d.lgs. 136/2024.

Precedentemente, questa seconda disposizione forniva la definizione di incapiente avuto riguardo al **“debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di fornire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”**, senza indicare alcun parametro numerico, riferito, invece, esclusivamente alle utilità sopravvenute rilevanti di cui al comma 2.

L'attuale formulazione dell'art. 283 CCII prevede, invece, una prima definizione di incapiente al comma 1, individuandolo come il: **«Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura ...»**, stabilendo tuttavia, al comma 2, una ulteriore definizione di incapiente ed indicandolo come il debitore **«...in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro**



corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.»

Detta disposizione, pertanto, non si riferisce più chiaramente alle utilità sopravvenute, ma definisce l'incapienza di cui al comma 1, evocando una ipotesi concorrente di debitore incapiente.

Secondo l'attuale previsione dell'art. 283 CCII, pertanto, il debitore incapiente, oggi, è: a) il debitore persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire alcuna utilità (comma 1); b) il debitore che sia in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente per il suo mantenimento, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al DPCM 159/2013 (comma 2).

Dunque, stando al comma 2 dell'art. 283 CCII, il reddito annuo che, in assenza di altri beni, consente di considerare il debitore comunque incapiente, dunque esdebitabile, va calcolato al netto delle spese di produzione e delle necessità di mantenimento del nucleo familiare e non deve essere superiore all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro familiare ISEE

I primi commentatori della disposizione in esame hanno fatto notare come l'importo determinato ai sensi dell'art. 283 co. 2 CCII possa raggiungere anche livelli decisamente elevati e consentire al debitore di tenere per sé, pure esdebitandosi, utilità comunque rilevanti, con corrispondente ed irragionevole sacrificio del ceto creditorio.

Si è allora suggerita una lettura, per così dire, costituzionalmente orientata della disposizione, evidenziandosi come l'incapienza vada definita in conformità al combinato disposto di cui ai citati art. 283, co.1, CCII, e art. 268, co.3, ult. periodo, CCII e come il secondo comma art. 283 CCII abbia inevitabilmente un rango ancillare rispetto a tale impianto normativo, non definendo un'autonoma nozione di incapienza, fissata sulla base di un mero criterio aritmetico, ma dovendo essere letto unitamente ed in conformità alla definizione fornita dagli art. 268 /3 e 283/1 CCII.

In tale ottica, si è detto come si dovrebbe ricostruire il concetto di incapienza sulla base del solo primo comma dell'art. 283 CCII, accertando di volta in volta in concreto l'ammontare delle somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia e valutando all'esito l'importo delle utilità residue che possono essere destinate ad una qualche soddisfazione del ceto creditorio, tenuto conto delle spese e della durata della procedura liquidatoria (Trib. Ferrara 5.11.2024).

Secondo altro orientamento, invece, tale interpretazione, di fatto abrogativa del comma 2 dell'art. 283 CCII, che conserverebbe il solo senso di qualificare le utilità sopravvenute rilevanti, non sarebbe praticabile, atteso che il comma 1 dell'art. 283 CCII dispone che resti ferma l'esigibilità del debito se entro tre anni sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato al comma 2, ciò lasciando intendere, pertanto, che tale disposizione non si riferisca a quelle sopravvenute, ma a quelle originarie (Tribunale di Rimini, 6.02.2025- nella medesima pronuncia si è dichiarata inammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata, in caso di attivo distribuibile inferiore all'eccedenza di reddito che il debitore potrebbe conservare per sé, calcolata ai sensi dell'art. 283 co. 2 CCII).



Secondo tale pronuncia, pienamente condivisa dal Collegio, «non c'è spazio per affermare che non sia incapiente ANCHE chi possiede quella certa eccedenza di reddito», dovendosi prendere atto che «...il legislatore del correttivo ha voluto adottare un sistema secondo cui non solo in sede di valutazione delle sopravvenienze (come era prima delle modifiche) ma anche in sede di prima definizione dell'incapienza e, per converso, di valutazione di ammissibilità di una liquidazione controllata si deve considerare non utile, non adeguatamente fruttuosa, rispetto alla durata, ai costi, all'impegno degli organi pubblici, una procedura liquidatoria che non consenta di distribuire, quanto il debitore è munito di solo reddito, più dell'importo dell'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE di cui al DPCM 159/2013»

Siffatta lettura della norma, pienamente aderente al suo dato letterale ed alla ratio del correttivo, è coerente con la considerazione per la quale le procedure liquidatorie delle persone fisiche debbano rivestire il carattere della effettiva utilità ed economicità, trovandosi così il giusto equilibrio tra il diritto alla esdebitazione (concedibile una sola volta) ed il contrapposto diritto dei creditori alla soddisfazione del proprio credito.

Sulla scorta di quanto precede, deve evidenziarsi, nel caso di specie, come l'attestazione ex art. 268 co. 3 CCII effettuata dal professionista nominato in luogo di OCC circa la sussistenza di effettive utilità da distribuire al ceto creditorio si ponga in piena coerenza con la corretta esegesi dell'art. 283 co. 2 CCII.

La medesima relazione dedica uno specifico paragrafo proprio alla "VERIFICA DELLA INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO DI INCAPENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 283, COMMA 2", evidenziando come "Il secondo comma dell'art. 283 CCII, come riformato dal 'Correttivo-Ter', prevede che il debitore può accedere al beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente (esdebitazione a costo zero ed immediata) "anche quando è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159". Con la conseguenza che va qualificato incapiente, ed esdebitabile una volta nella vita, anche il debitore che usufruisce di una eccedenza di reddito rispetto a quanto necessario per produrlo e per mantenere sé e la famiglia, eccedenza che deve però essere contenuta nel limite quantitativo sopra riportato.

Dalla struttura della norma, appare chiaro che la detrazione delle spese di mantenimento dal calcolo del limite di reddito consente l'accesso al beneficio anche al debitore non assolutamente incapiente, con una potenziale sovrapposizione tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell'incapiente".

Procede, pertanto, il gestore ad esaminare i dati reddituali del Settini e del suo nucleo familiare per verificare se il reddito del debitore, al netto delle spese necessarie al suo mantenimento ed a quello del nucleo familiare, al cui sostentamento egli contribuisce in percentuale, sia effettivamente superiore al valore della eccedenza calcolata ai sensi dell'art. 283 co. 2 CCII.

Il primo passaggio contenuto nella relazione particolareggiata è dunque consistito nel calcolare l'eccedenza di reddito del ricorrente, così ricostruita dal gestore:

"Media reddito netto Settini Nicola euro 2.494,52



– quota spese ricorrente per il mantenimento del nucleo familiare euro 740,00. Euro 1.754,52.

Reddito annuo medio netto del debitore (2.494,52x13 mensilità) 32.428,76

Spese di produzione del reddito 0,00

Quota Spese di mantenimento del nucleo familiare (740,00x12) 8.880,00

Eccedenza di reddito euro 23.548,76”

Il secondo passaggio riguarda la ricostruzione dell'eccedenza di cui all'art. 283 co. 2 CCII, secondo i criteri sopra indicati:

“Assegno sociale 2025 (538,69x13 mensilità) 7.002,97

Aumento dell'assegno sociale della metà 3.501,48.

Assegno sociale da utilizzare ai fini del calcolo 10.504,45.

SETTIMI NICOLA STIPENDIO NETTO gen-25 2.471,00 feb-25 2.518,04 MEDIA 2.494,52

██████████ STIPENDIO NETTO gen-25 1.065,00 feb-25 1.008,00 MEDIA 1.036,50

Parametro di equivalenza ISEE nucleo di 3 persone 2,04.

Importo massimo dell'eccedenza ex art. 283 comma 2 ccii, euro 21.429,08”

Risultano l'eccedenza di reddito da destinare ai creditori, al netto delle spese di mantenimento, superiore a quella di cui all'art. 283 co. 2 CCII, essendo pari ad euro 23.548,76 a fronte di euro 21.429,08, può dunque positivamente escludersi che il ricorrente rientri nella nozione di incapiente di cui all'art. 283 co. 2 CCII, riscontrandosi, pertanto, i presupposti per procedere all'apertura della liquidazione controllata, sussistendo attivo da destinare al ceto creditorio ai sensi dell'art. 268 co. 3 CCII.

Si osserva, per contro, che ove il reddito netto del ricorrente fosse effettivamente pari a circa 1.300 euro, come indicato in ricorso e con la stimata possibilità di destinare al ceto creditorio la somma mensile di circa 200 euro, per un totale di 2.400 euro annui (secondo i calcoli fuorvianti della difesa del Settimi), deriverebbe – essendo l'eccedenza di cui all'art. 283 co. 2 CCII pari ad euro 21.429,08 - la inammissibilità della presente domanda, in quanto proposta da soggetto incapiente.

Egli, pertanto, per poter accedere all'eccezionale istituto di cui all'art. 283 CCII, dovrebbe dimostrare, quale presupposto condizionante l'apertura, la particolare meritevolezza, da valutare con particolare rigore, non offrendosi nulla al ceto creditorio.

Considerando, pertanto, esclusivamente il contenuto della relazione particolareggiata del gestore, sussistono i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata di Settimi Nicola.

Avuto riguardo alla determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI giova evidenziare in questa sede che, ai sensi dell'art. 150 CCI richiamato espressamente dall'art. 270 co. 5 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. n. 3 del 2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto, infatti, il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia dell'art. 143 CCI, e



delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI, il secondo dei quali già menzionato.

Invero, le quote di stipendio/pensione eccedenti il limite di cui all'art. 268 n. 4 CCII entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle).

Fatte queste precisazioni, si ritiene ancora come, in ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, la concreta determinazione della quota di reddito del ricorrente sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

Sotto altro profilo, si reputa opportuno ancora, affrontare la questione, in linea con altro pronunciamento di merito che pienamente si condivide ed il cui percorso logico motivazionale è stato qui interamente richiamato (Tribunale di Verona, sentenza del 6.10.2022), relativa alla durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.

Sulla scorta delle argomentazioni rese dal medesimo Tribunale (conforme Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022), si ritiene che:

- la durata della procedura liquidatoria debba ritenersi dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza per cui la stessa non potrà essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare e fino a che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti;
- senonché, si osserva come il CCII abbia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: in particolare, l'art. 281 CCII, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è ancora pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione deve essere dichiarata d'ufficio;
- l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281 CCII) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19;
- questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;



- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

Dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:

a) la procedura di liquidazione non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

b) il debitore può tuttavia ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;

c) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;

d) conseguentemente, l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (e, dunque, dopo tre anni), per come del resto confermato sulla scorta della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 6/2024.

Del resto, prevede oggi l'art. 272 comma 3 CCII, per effetto del c.d. *correttivo ter* (d.lgs. 136/2024), che la procedura debba rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione ed, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura, potendo essere chiusa anteriormente al triennio, su istanza del liquidatore, solo ove risulti che non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire al ceto creditorio. Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati che non vi sia necessità di disporre la produzione ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 quinquies L. n. 3 del 2012), come detto divieto costituisca un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Sussistono, in conclusione, i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta ed, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, debba confermarsi la Dott.ssa Susanna Bugiardi, quale liquidatore.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Nicola Settimi** (C.F. STTNCL68C29D653Z) nato a Foligno il 29.03.1968, ed ivi residente in Via Ippolito Nievo n.26;
- 2) Nomina Giudice Delegato, la **Dott.ssa Sara Trabalza**;
- 3) Nomina liquidatore la **Dott.ssa Susanna Bugiardi**;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare della ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione, con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito



eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, invitando il Liquidatore a formulare sollecita istanza in tal senso;

6) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII, una volta stabilito il limite di cui al punto 5: a) dispone che si provveda ad aprire immediatamente un conto corrente sul quale far confluire le somme che dovranno eventualmente far parte dell'attivo da liquidare;

7) dispone che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod.;

- proceda alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in ordine ai beni immobili sottoposti a liquidazione;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- provveda con sollecitudine alla formulazione dell'istanza al G.D. per la determinazione della quota di reddito del debitore da sottrarre all'attivo procedura, secondo le modalità indicate nelle apposite Linee Guida sulla liquidazione controllata pubblicate anche sul sito del Tribunale di Spoleto, evidenziandosi come per favorire la concreta operatività della disposizione, il liquidatore – nel presentare tempestiva istanza per la determinazione della quota di reddito sottratta alla procedura- dovrà chiedere di essere autorizzato a comunicare al datore di lavoro del debitore (o all'ente erogante il trattamento pensionistico) che:

è stata aperta la liquidazione controllata;

dalla data di apertura della procedura cessa ogni i trattenuta a titolo di pignoramento o cessione del quinto;

dalla medesima data dovrà essere versata, nel conto della procedura, l'eccedenza di retribuzione (o pensione) a qualsiasi titolo spettante, rispetto al limite di reddito fissato dal G.D. sottratto all'attivo procedurale;

ove siano pendenti procedure esecutive, dovrà tempestivamente decidere, comunicandolo al G.D., se subentrare al creditore procedente, ripartendo successivamente il ricavato tra tutti i creditori ammessi al passivo, secondo i criteri individuati nella procedura concorsuale predetta, e non solo tra i creditori intervenuti nell'esecuzione immobiliare; ovvero, in alternativa lo stesso dovrà far dichiarare l'improcedibilità della esecuzione in corso, salvo non si tratti di esecuzione iniziata dal creditore fondiario la quale, invece, potrà proseguire anche in pendenza della liquidazione controllata;

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
 - entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno, depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;
 - in prossimità del decorso di tre anni, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
 - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 8) ordina ai ricorrenti ed ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 9) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente, come sopra specificamente individuato;
- 10) Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115, vista la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121/2024.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 28.05.2025

Il Giudice est.
Dott.ssa Sara Trabalza

Il Presidente
Dott.ssa Claudia Matteini



